



COMUNE DI ACQUARO

Prov. di Vibo Valentia

AREA TECNICA LL.PP.

**REGISTRO
INTERNO
N° 29
del 17/03/2021**

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Depuratore Consortile sito in località Porro del Comune di Acquaro. Rimborso delle spese relative al pagamento dell'energia elettrica sostenute dal Comune di Dasà. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventuno il giorno 17 del mese di Marzo nel proprio ufficio,

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 23.09.2020, con il quale veniva incaricato il sottoscritto Arch. Michele Gagliardi, delle funzioni direttive connesse all'Area Tecnica LL.PP;

PREMESSO:

- che il depuratore sito in località Porro del Comune di Acquaro è posto a servizio dei Comuni di Acquaro, Dasà e Arena;
- che la natura consortile del depuratore è stata disposta dal Commissario delegato pro – tempore della Regione Calabria;
- che con nota del 17 agosto 2015, prot. n. 865, il Nucleo per lo Sviluppo Industriale di Vibo Valentia, ha comunicato che in data 07 settembre 2015 darà avvio alle operazioni di collaudo dell'impianto;
- che il collaudo tecnico è stato ultimato in data 27/06/2016, giusto verbale agli atti;
- che con nota prot.n. 511 del 15/01/2019 il Dirigente Area Gestione Reti, ing. Filippo Valotta, ha comunicato che la gestione della fase di messa in esercizio affidata con convenzione al CORAP sarebbe scaduta il 31/03/2019;
- che le Amministrazioni comunali si sono trovate nella necessità di affrontare il problema delle spese di gestione del depuratore;
- che con il presente atto i legali rappresentanti pro – tempore dei Comuni interessati convengono di fissare le quote di riparto delle spese di gestione del depuratore come segue: Acquaro 42%; Arena 30% e Dasà 28%, in proporzione all'utenza servita;
- che con nota del 14/12/2018 CORAP ha individuato il quadro di riparto degli oneri di gestione spettanti a ciascun Comune per l'ipotesi in cui il depuratore funzioni a regime;
- che le Amministrazioni, come sopra rappresentate, hanno intavolato i procedimenti necessari a rinvenire una soluzione condivisa affinché ciascun Comune si faccia carico, in merito alle spese, della quota di propria spettanza;
- che l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – prevede la disciplina delle convenzioni stabilendo che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni stabilendone le finalità, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

- Che in data 18/10/2016, è stato firmato il protocollo d'intesa tra i comuni di Dasà (capofila), Acquaro e Arena

RICHIAMATA la convenzione per la disciplina delle spese di gestione relative al depuratore consortile sito in località Porro del comune di Acquaro, sottoscritta in data 24/05/2019 dai sindaci di Acquaro, Dasà e Arena con la quale venivano stabilite le quote in via temporanea in ragione delle utenze e effettivamente servite e venivano fissate come segue:

- Comune di Acquaro 42 %
- Comune di Arena 30 %
- Comune di Dasà 28 %

E Relativamente alle stazioni di sollevamento la ripartizione delle spese viene effettuata nel seguente modo:

- Località Porro (stazione di sollevamento 3)
 - Comune di Acquaro 100 %
- Località Chiusa-Dasà (stazione di sollevamento 1)
 - Comune di Dasà 100 %
- Località Dasà – Via Cannazzi (case ATERP) (stazione di sollevamento 2)
 - Comune di Dasà 40 %
 - Comune di Arena 60 %

VISTA la nota trasmessa dal comune di Dasà n. di protocollo 1783 del 25/08/2020 e acquisita al numero di protocollo 3493 del 11/11/2020 con la quale il comune di Dasà chiede il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dell'energia elettrica relativamente al I semestre 2019 per un importo di 3.710,89 e al II semestre 2020 per un importo di € 3.329,19;

DATO ATTO che la spesa complessiva per il II semestre 2019 e il I semestre 2020 ammonta a un totale di € 7.040,08;

RICHIAMATA la determina N. 119 del 30/12/2020 avente ad oggetto “Depuratore Consortile sito in località Porro del Comune di Acquaro. Rimborso delle spese relative al pagamento dell'energia elettrica sostenute dal Comune di Dasà. Impegno di spesa” con la quale veniva impegnata la somma complessiva pari a € 7.040,08 a favore del Comune di Dasà;

VISTO l'art.107 del D.Lgs.267/2000 il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

VISTI:

- Il T.U. EE.LL. D.Lgs. n.267/2000;
- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **DI LIQUIDARE**, a favore del comune di Dasà in qualità di ente capofila del “Depuratore Consortile” la somma di euro 7.040,08 per le spese sostenute per il pagamento dell'energia elettrica relativamente al I semestre 2019 per un importo di 3.710,89 e al II semestre 2020 per un importo di € 3.329,19;
2. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 7.040,08 (settemilaquaranta,08) trova copertura sul capitolo 28902 a residui (imp. 210 del 31/12/2020);

3. **DI AUTORIZZARE** il responsabile del Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore del Comune di Dasà a titolo di rimborso spese per l'energia elettrica relativamente al I semestre 2019 per un importo di 3.710,89 e al II semestre 2020 per un importo di € 3.329,19;
4. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
5. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Michele Gagliardi.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-LL.PP.
F.to Arch. Michele Gagliardi
